REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 42/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24076** del registro di segreteria, proposto da:

C. C., nata a omissis (omissis), il omissis ed ivi residente, C.F. omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Lucisano (LCSSRG62S08C352N) del Foro di Catanzaro e dall'Avv. Ester Altomare (C.F. LTMSTR93L65D086I) del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei professionisti, sito in Cosenza, alla P.zza Europa, n. 14, giusta mandato in atti, PEC sergiolucisano@legalmail.it ed esteraltomare@pec.it;

CONTRO

- **I.N.P.S.**, sede di Cosenza, in p.l.r.p.t., piazza Loreto 22/A - Cosenza;

F A T T O

1. Con ricorso del 22.10.2024 la ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa, in misura pari o superiore

al 75%, fin dalla data della domanda amministrativa del 22/01/2024 e, per l'effetto, il diritto della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art 80, co. 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito.

A sostegno della propria domanda la ricorrente riferiva di aver inoltrato in data 22/01/2024 una domanda alla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, operante presso il C.M.L. I.N.P.S. di Cosenza, al fine di vedere riconosciuto lo status di invalido civile e il conseguente beneficio della contribuzione figurativa, ex art. 80 Legge 388 del 2000 e che, in data 17/04/2024, la Commissione Medica poneva diagnosi di "*pregressa mastectomia dx + asportazione nodulo mammella sn (2016) per carcinoma della mammella dx. Disturbo depressivo maggiore grave ricorrente. Poliartrosi. Ipertensione arteriosa. Osteoporosi. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale*", riconoscendola invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88), percentuale del 55%.

La ricorrente impugnava il verbale e proponeva istanza al fine di verificare se le patologie da cui è affetta siano tali da comportare il riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa ex art. 80 Legge n. 388 del 2000, dal giorno della domanda

amministrativa del 22/01/2024, o da epoca successiva.

2. Con decreto del 24.10.2024 veniva fissata udienza per il giorno 13 marzo 2025, con termine per notifica alle amministrazioni convenute "*a cura del ricorrente, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso*" e con onere per il ricorrente di deposito nella segreteria della sezione giurisdizionale delle prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

3. All'udienza del 13 marzo 2025 per la ricorrente è comparso l'Avv. Giuseppe Antonio Saladino che chiede termine per provvedere alla notifica; per il convenuto nessuno è comparso.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

4. Il ricorso è improcedibile.

L'art. 155, comma 3, del codice di giustizia contabile al secondo periodo stabilisce che «*il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso*» e il successivo comma 5 *bis* precisa che «*il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza*».

Rispetto a tale disposizione si osserva che, dalla documentazione in atti, non risulta la prova della notificazione

del DFU e del ricorso all'amministrazione resistente la quale, all'udienza del 13 marzo 2025, non risulta costituita.

Peraltro, lo stesso difensore della ricorrente ha richiesto in udienza un termine per provvedere alla notifica senza però indicare alcun elemento a dimostrazione dell'impossibilità, non imputabile alla parte, di procedere a tale adempimento necessario per la corretta instaurazione del contraddittorio o quantomeno la circostanza che vi sia stato un tentativo di notifica.

La mancata costituzione della parte convenuta e l'omesso deposito, a cura di parte ricorrente, della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della medesima notifica.

Ciò premesso, si osserva che il rito pensionistico è notoriamente modellato sul rito lavoro di cui al codice di procedura civile e, pertanto, deve farsi applicazione della giurisprudenza ivi maturata con riferimento alla fase di incardinamento del giudizio, secondo cui "*qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla*

sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo" (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 13/08/2008, n. 21587). Nello stesso senso si veda anche Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 04/02/2015, n. 2005, secondo la quale qualora "*venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso*".

Tale impostazione trova necessaria applicazione anche nell'ambito del giudizio pensionistico di cognizione innanzi alla Corte dei conti, in quanto caratterizzato – al pari delle controversie giuslavoristiche e previdenziali innanzi al giudice ordinario – dalla proponibilità con ricorso, nonché dalla scissione tra l'*editio actionis* e la *vocatio in ius*.

L'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente comporta, dunque, l'improcedibilità del giudizio per mancata instaurazione del contraddittorio (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 9 settembre 2019, n. 540).

Peraltro, tale impostazione segue a quella maturata già nella giurisprudenza antecedente al codice di giustizia contabile,

considerato che le Sezioni Riunite in sede di "questione di massima" con la sentenza n.6/QM del 9.7.2001, hanno affermato "*l'atto introduttivo del giudizio pensionistico conserva la forma del ricorso ma ha il contenuto della citazione, per cui ad esso è applicabile l'art.163, ultimo comma, c.p.c. che prevede l'obbligo di notifica, la cui mancata osservanza produce l'inammissibilità (rectius: improcedibilità) del ricorso, non potendo il giudice disporre la rimessione in termini*" (Sez. Lombardia, n. 745/2007; Cfr. anche: Sez. II centrale n. 87 del 26/2/2001; Sezione Prima Centrale di Appello, sent. n. 419 del 1/12/2003, nonché Sezione Prima Centrale di Appello, sent. n. 103 del 30/3/2005, la quale ha ritenuto che neanche la costituzione in giudizio dell'amministrazione possa produrre effetti sananti del difetto originario di notifica; principio questo definito successivamente anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, n. 14916/2016, secondo cui "*l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attivita' priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non e', dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto piu' grave della nullita', poiche' la dicotomia nullita'/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto*").

Dunque, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza costituisce onere essenziale per l'instaurazione del

contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 111 Costituzione e, in tal senso, l'art. 101 c.p.c., sulla necessità di una corretta instaurazione del contraddittorio, è tra le norme espressamente richiamate dall'art. 7 c.g.c. (Sez. Giur. Marche, n. 201/2021). Conseguentemente il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

5. Tenuto conto della pronuncia in rito e della mancata costituzione delle parti, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da C. C. contro Inps, in persona del legale rappresentante pro-tempore, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente ordinanza, e, in

particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento stesso in qualsiasi forma, anche per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) della ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 13 marzo 2025.

Il GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 14/03/2025

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 14/03/2025

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni